MINISTERO DELL'INTERNO

Roma, 26 marzo 2020

- SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 1/15-bis

BOLLETTINO UFFICIALE DEL PERSONALE

DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA-DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA DEL 26 FEBBRAIO 2020 RECANTE MODIFICHE AL "DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA-DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 20 SETTEMBRE 2017 RECANTE LE MODALITÀ ATTUATIVE PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA INIZIALE DEL RUOLO DEGLI ISPETTORI DELLA POLIZIA DI STATO MEDIANTE CONCORSI INTERNI AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERE C) E D), DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 2017, N. 95".

- Pubblicazione -





DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA-DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA RECANTE MODIFICHE AL "DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA-DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 20 SETTEMBRE 2017 RECANTE LE MODALITA' ATTUATIVE PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA INIZIALE DEL RUOLO DEGLI ISPETTORI DELLA POLIZIA DI STATO MEDIANTE CONCORSI INTERNI AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERE C) E D), DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 2017, N. 95".

IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

VISTO	il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato";
VISTO	il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante "Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3";
VISTO	il decreto del <i>Presidente</i> della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego";
VISTA	la legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il "Nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza";
VISTO	il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernente "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia" ed, in particolare, l'articolo 27;
VISTA	la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
VISTA	la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";
VISTO	il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";
VISTO	il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni

pubbliche";

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice

dell'amministrazione digitale";

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante "Codice delle pari

opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28

novembre 2005, n. 246";

VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in

materia di semplificazioni e di sviluppo", convertito in legge 4 aprile 2012,

n. 35, e, in particolare, l'articolo 8;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della

disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da pare delle

pubbliche amministrazioni";

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 1983, recante il "Regolamento

degli Istituti di Istruzione";

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 28 maggio 1985, recante

"Individuazione degli Istituti d'Istruzione della Polizia di Stato";

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 10 maggio 1994, n. 415, concernente il

"Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai

documenti amministrativi";

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, recante il

"Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai

predetti ruoli";

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice

dell'amministrazione digitale";

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005, n. 129, concernente

"Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di

Stato";



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

VISTO

il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

CONSIDERATO

che ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), del citato decreto legislativo n. 95 del 2017, le modalità attuative dei concorsi interni e del relativo corso di formazione ivi previste per l'accesso alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato devono essere definite con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza:

VISTO

il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, concernente "Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»";

VISTO

il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante "Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1 dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

VISTO

l'articolo 2, comma 1, lettere c-bis) e c-ter), del decreto legislativo n. 95 del 2017, come modificato dal decreto legislativo n. 172 del 2019, che prevede l'espletamento di due concorsi interni per l'accesso alla qualifica di vice ispettore, relativamente alle vacanze organiche ancora disponibili al 31 dicembre 2016, confermando i tre ulteriori concorsi, da bandire rispettivamente negli anni dal 2021 al 2023, con riferimento ai posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno precedente;

VISTO

altresì, l'articolo 2, comma 1, lettera c-quater), del decreto legislativo n. 95 del 2017, come modificato dal decreto legislativo n. 172 del 2019, che stabilisce che con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento del corso di formazione a cui avviare i vincitori dei concorsi di cui alle lettere c-bis) e c-ter), nonché l'individuazione delle categorie dei titoli ammessi a valutazione e i limiti massimi entro i quali quelli rientranti in ciascuna categoria sono considerati utili, nel rispetto, per i titoli di servizio, di criteri volti a valorizzare le professionalità e il merito acquisiti dai candidati nel corso dello sviluppo del rapporto di servizio;

VISTO

il decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 20 settembre 2017, recante "Modalità attuative per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

mediante concorsi interni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95";

VISTI

i decreti del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 settembre 2018, 5 marzo 2019 e 26 marzo 2019, concernenti modifiche ed integrazioni al decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza 20 settembre 2017 recante "Modalità attuative per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato mediante concorsi interni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95";

RITENUTO

pertanto, di dover individuare, per i candidati ai concorsi di cui alle lettere c-bis) e c-ter), le categorie dei titoli ammessi a valutazione, valorizzando le professionalità e il merito acquisiti dai candidati nel corso dello sviluppo del rapporto di servizio, confermando, al contempo, le modalità di svolgimento del corso di formazione di ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d-ter), del decreto legislativo n. 95 del 2017;

ACQUISITO

il parere delle Organizzazioni Sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

DECRETA

Articolo 1

Modifiche al decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza 20 settembre 2017 recante "Modalità attuative per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato mediante concorsi interni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95"

- 1. Al titolo del decreto, dopo le parole: "lettere c)" sono inserite le seguenti: ", c-bis), c-ter)".
- 2. All'articolo 1, comma 1:
 - a) alla lettera a), le parole: "lettera c), numero 1)", sono sostituite dalle seguenti: "lettere c), numero 1, c-bis), numero 1), e c-ter)";
 - b) alla lettera b), le parole: "lettera c), numero 2)", sono sostituite dalle seguenti: "lettere c), numero 2, c-bis), numero 2), e c-ter)".
- 3. All'articolo 2, comma 1, le parole: "lettera c), n. 1),", sono sostituite dalle seguenti: "lettere c), n. 1, c-bis), n. 1), e c-ter)".
- 4. All'articolo 6:
- a) al comma 1, le parole: ", anche in quiescenza da non più di un quinquennio," sono soppresse;
 - b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
 - "5-bis. Il Presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici, compresi i supplenti, possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza, da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il bando di concorso, che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per essere nominato Presidente o componente della Commissione esaminatrice."
- 5. L'articolo 7 è sostituito dal seguente:



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

"Articolo 7 (Titoli)

- 1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse sono stabiliti come segue:
- a) CATEGORIA TITOLI DI SERVIZIO, fino a punti 50, suddivisa nelle seguenti sottocategorie:
 - 1) anzianità complessiva di servizio, fino a punti 11;
 - 2) anzianità complessiva nel ruolo dei sovrintendenti, fino a punti 13;
 - 3) anzianità nella qualifica di sovrintendente capo, fino a punti 11;
 - 4) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 5;
 - 5) ricompense al valor militare, al valor civile, al merito civile, per meriti straordinari e speciali, per lodevole comportamento e le onorificenze dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana", fino a punti 4;
- 6) incarichi e servizi di particolare rilevanza conferiti con provvedimento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ovvero di altre amministrazioni a seguito di specifica autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, annotati nello stato matricolare, fino a punti 2;
- 7) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato, con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione superati con esame o valutazione finale, organizzati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza ovvero da altre amministrazioni od Organismi, presso i quali il dipendente presta servizio su disposizione dell'amministrazione di appartenenza, annotati nello stato matricolare, con esclusione dei corsi di formazione obbligatori e dei seminari, fino a punti 2;
- 8) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione, annotati nello stato matricolare, fino a punti 2;
- b) CATEGORIA TITOLI DI CULTURA, fino a punti 8, suddivisa nelle seguenti sottocategorie:
- 1) diploma di scuola secondaria di secondo grado, fino a punti 2;
- 2) diploma di laurea, fino a punti 3;
- 3) diploma di laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, fino a punti 4;
- 4) diplomi di specializzazione universitaria, fino a punti 2,5;
- 5) abilitazioni all'insegnamento o all'esercizio di professioni, fino a punti 2,5;
- 6) master universitari di primo o di secondo livello, fino a punti 2,5;
- 7) dottorato di ricerca, fino a punti 2,5;
- 8) conoscenza certificata di una o più lingue straniere da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fino a punti 0,5;
- 9) conoscenza certificata delle procedure e dei sistemi informatici, riconosciuta a livello europeo o internazionale, fino a punti 0,5.
- 2. La Commissione non procede ulteriormente nell'esame dei titoli relativi alle varie categorie o sotto-categorie se il candidato ha conseguito il punteggio massimo previsto per



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ognuna di esse, ferma restando la possibile valutazione di un contenuto numero di altri titoli, oltre il punteggio massimo, ove ritenuto opportuno.

- 3. La valutazione di cui al comma 1 è limitata ai soli titoli posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione dell'istanza di partecipazione al concorso, indicati dal candidato nella domanda di partecipazione annotati, alla medesima data, nello stato matricolare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- 4. Nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, la Commissione esaminatrice determina, in sede di prima riunione, i titoli valutabili e la graduazione dei relativi punteggi attribuibili anche sulla base dei seguenti criteri di massima:
- a) assegnazione di un punteggio maggiore ai titoli attinenti ai compiti previsti per gli appartenenti al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato;
- b) attribuzione di un diverso punteggio agli incarichi e ai servizi di particolare rilevanza in relazione alla tipologia ed alla durata degli stessi;
- c) attribuzione di un diverso punteggio relativo all'anzianità di servizio, di ruolo e di qualifica, sulla base di fasce di anzianità, tenuto anche conto dei periodi inferiori all'anno.
- 5. Le determinazioni di cui al comma 4 sono rese note mediante pubblicazione del verbale della Commissione esaminatrice sul portale intranet dedicato al personale della Polizia di Stato e sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, unitamente alla data di inizio della valutazione dei titoli.
- 6. La Direzione Centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla Commissione esaminatrice le domande di partecipazione corredate da una scheda contenente l'elenco dei titoli dichiarati dal candidato all'atto dell'iscrizione al concorso. Dette schede sono validate dall'ente matricolare competente, previa verifica della corrispondenza alle direttive emanate in materia di tenuta dello stato matricolare.
- 7. La Commissione esaminatrice annota i titoli valutabili attribuendo i relativi punteggi, anche con l'ausilio di sistemi informatici, sulle schede individuali sottoscritte dal Presidente, da tutti i componenti e dal segretario, che vengono allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.".
- 6. All'articolo 9, comma 1, le parole: "lettera c), n. 2)", sono sostituite dalle seguenti: "lettere c), n. 2, c-bis), n. 2), e c-ter)".
- 7. All'articolo 23, dopo le parole: "lettere c)," sono inserite le seguenti: "c-bis), c-ter),".

Articolo 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori onerì a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Roma, 26 FEB 2020

Interno
Regarable Conte del Conti
Addi 15 Mar. 2020

Fog. E.

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE (Cons. ROSSELLA BOCCI) Il Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza